

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
 .....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11 GEN. 2000

ADDI' 11 GEN. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
 ..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO, AMATI, DONATO, HERMANIN E LUCISANO.

DELIBERAZIONE N° 28


Oggetto: Proposta di legge regionale concernente:  
 Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995 n. 17 recante:  
 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione  
 programmata dell'esercizio venatorio".

Proposta di Legge .....

Dichiarata ricevibile

Assegnare alle Commissioni

Roma, 25/1/2000  
 Il Segretario del Consiglio  
 (s.s. Concetta Insenga)



Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 recante: "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio".

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale;

VISTA la legge regionale n. 17 del 1995, concernente: "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio";

ESAMINATO lo schema di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 recante: "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" parte integrante della presente deliberazione, composto da n. 22 articoli, e corredato della relazione dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale;

RITENUTO, di dover approvare e sottoporre al Consiglio Regionale lo schema di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 recante: "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" composta da n. 22 articoli e corredato della relazione dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale;

all'unanimità

## DELIBERA

1. di approvare e sottoporre al Consiglio Regionale il seguente schema di legge regionale: "Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 recante: "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio", composto di n. 22 articoli e corredato della relazione dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale.

*Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127/87.*



## RELAZIONE

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 recante: "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio".

L'unità proposta di legge regionale, nelle more di una generale revisione della legge regionale n. 17/1995, è scaturita, dalla necessità di eliminare sia alcuni refusi presenti nella legge sia per fornire chiarezza su taluni articoli la cui formulazione ingenera incertezze applicative.

Le presenti proposte si sono sedimentate dopo quattro anni di sperimentazione operativa e su sollecitazione delle Province laziali, delle associazioni venatorie, delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni di protezione ambientale nonché da singoli cittadini.

La presente proposta di legge regionale è composta da n. 22 articoli dei quali si dà specifica illustrazione.

- L'articolo 1, che modifica l'articolo 3 della L.R. n. 17/1995, prevede una formulazione più chiara e rispettosa della legge n. 157/92, in merito all'ambito di applicazione della legge regionale n. 17/1995 in riferimento alla fauna omeoterma.
- L'articolo 2 modifica il comma 5 dell'articolo 5 della L.R. n. 17/1995. La modifica si è resa necessaria a seguito dell'emanazione del DCPM del 21/3/1997, che ha escluso dall'attività venatoria alcune specie di fauna selvatica (storno, passero e passera mattugia).
- L'articolo 3, modifica l'articolo 8 della L.R. n. 17/1995, ed integra la composizione del Comitato tecnico faunistico venatorio, alla luce delle nuove norme sull'organizzazione della Regione con la presenza del direttore del dipartimento "Sviluppo Agricolo e del Mondo Rurale".
- L'articolo 4, modifica l'articolo 10 della L.R. n. 17/1995, aggiungendo un nuovo comma per rispettare la previsione dell'articolo 10, comma 12 della legge n. 157/92 relativo alla pianificazione faunistico-venatoria.
- L'articolo 5, modifica il comma 1 dell'articolo 12 della L.R. n. 17/1995, prevedendo un maggior dettaglio degli adempimenti a carico della Provincia per la elaborazione del piano faunistico venatorio provinciale.
- L'articolo 6, modifica l'articolo 17 della L.R. n. 17/1995, attribuendo alle province alla luce della L.R. n. 14/1999 le autorizzazioni alle gare cinofile ed ai campi di gara.
- L'articolo 7, sostituisce l'articolo 19 della L.R. n. 17/1995, in quanto la formulazione originale dell'articolo risultava inapplicabile per le Province e fortemente limitativo per le specie allevabili.
- L'articolo 8, modifica il comma 8 dell'articolo 20, della L.R. n. 17/1995, relativamente al termine di restituzione alle Province da parte dei Comuni dei tesserini venatori della stagione precedente.
- L'articolo 9, modifica un errore materiale al comma 1 dell'articolo 22 della L.R. n. 17/1995.
- L'articolo 10, modifica alcuni errori materiali dell'articolo 31 della L.R. n. 17/1995.
- L'articolo 11, sostituisce l'articolo 32 della L.R. n. 17/1995 e limita la trattazione alle aziende faunistico-venatorie, con disposizioni più dettagliate.

- L'articolo 12, inserisce dopo l'articolo 32 della L.R. n. 17/1995 un nuovo articolo, 32 bis, che tratta delle aziende agri-turistico-venatorie.
- L'articolo 13, modifica alcuni errori materiali dell'articolo 33 della L.R. n. 17/1995.
- L'articolo 14 modifica l'articolo 34 della L.R. n. 17/1995. La modifica si è resa necessaria a seguito dell'emanazione del DCPM del 21/3/1997, che ha escluso dall'attività venatoria alcune specie di fauna selvatica e nel contempo riformula il comma 3 dello stesso articolo.
- L'articolo 15, modifica l'articolo 40 della L.R. n. 17/1995, integrandolo con la durata della commissione e correggendo un refuso esistente.
- L'articolo 16, sostituisce l'articolo 42 della L.R. n. 17/1995, relativo ai risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica, alla luce dell'abrogazione della L.R. n. 48/82 ed alla luce delle nuove norme sul decentramento amministrativo.
- L'articolo 17, modifica il comma 8 dell'articolo 43 della L.R. n. 17/1995, relativamente all'esercizio dell'attività venatoria da parte dei soggetti preposti alla vigilanza venatoria, che nella stesura originaria era non conforme alla norma statale di riferimento (L. 157/92, art. 27, comma 5).
- L'articolo 18, modifica il comma 2 dell'articolo 44 della L.R. n. 17/1995, che nella stesura originaria era poco chiaro nella individuazione dei componenti della commissione di esame.
- L'articolo 19, sostituisce la lettera z) del comma 1 dell'articolo 47 della L.R. n. 17/1995, ed abroga le lettere bb), cc) ed oo) dello stesso comma in quanto ricomprese nella lettera z).
- L'articolo 20, modifica l'articolo 50 della L.R. n. 17/1995, in particolare la descrizione dei capitoli di bilancio 13216 e 13220 per renderli conformi alle norme finanziarie contenute all'articolo 51 della stessa L.R. n. 17/1995.
- L'articolo 21, modifica la lettera a) del comma 4 dell'articolo 51, che aveva un richiamo ad un articolo sbagliato della L.R. n. 17/1995.
- L'articolo 22, inserisce una norma transitoria per gli allevamenti di fauna selvatica alla luce della revisione dell'articolo 19 della L.R. n. 17/1995.

Assessore Sviluppo Sistema  
 Agricolo e Forestale  
 Dr. *[Signature]*

Relazione alla proposta di modifica della L.R. n. 17\_95

*[Signature]*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*[Signature]*

ALLEG. alla DELIB. N. 48

DEL 14 GEN 2000

*Cucci*

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:**

"Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, recante: "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio"

Il Dirigente del Settore 41  
(Dott. Fausto Girani)

IL DIRETTORE  
Dr. Armando Vericez

Assessore Sviluppo Economico  
Agricoltura e Pesca  
Dr. Maurizio Federico



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA

ART. 1

(Modifica dell'articolo 3 della l.r. n. 17/1995)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole nonché agli animali domestici o addomesticati."

IL DIRETTORE  
Dr. Armando Ferlicca

Assessore Cultura, Difesa  
Agricoltura e Silvicultura  
Dr. Armando Ferlicca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIA



ART. 2

(Modifica dell'articolo 5 della l.r. n. 17/1995)

1. Al comma 5 dell'articolo 5 le parole: "storno, merlo, passero, passera mattugia," sono sostituite dalle seguenti: "merlo,".

Il Dirigente del Settore SS  
(Dott. Fosco Cirani)

IL DIRETTORE  
Dr. Annarita Ferlicca

Assessore Sviluppo Sistema  
Agricolo e Forestale  
Dr. Maurizio Federico

Il Dirigente del Settore SS  
Dott. Fosco Cirani

ART. 3

(Modifica dell'articolo 8 della l.r. n. 17/1995)

- 1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 8 è inserita la seguente:  
"c bis) il direttore del dipartimento sviluppo agricolo e del mondo rurale o un suo delegato;"
- 2. Il comma 8 dell'articolo 8 è abrogato.

Il Dirigente del Settore 03  
(Dot. Enzo Cirani)

Il Dirigente  
Dr. Armando Perillo

Assessore Sviluppo Sistema  
Agricolo e Mondo Rurale  
Dr. Maurizio Fedarico

Il Presidente della Commissione Regionale





ART. 4

(Modifica dell'articolo 10 della l.r. n. 17/1995)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:


"7 bis). Il Piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale."

Il Dirigente del Settore CC  
(Dott. Enzo Cirio)

IL DIRIGENTE  
Dr. Armando Ferlicca

Assessore Dr. Maurizio Federico  
Agricolt. Maurizio Federico  
Dr. Maurizio Federico

.....



ART. 5

(Modifica dell'articolo 12 della l.r. n. 17/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"1. I piani faunistico-venatori provinciali elaborati in base agli indirizzi dettati dalla Regione ai sensi dell'articolo 10, comma 2, comprendono:

- a) l'individuazione cartografica delle aree idonee alla localizzazione di oasi di protezione e la ricognizione di quelle già esistenti;
- b) l'individuazione cartografica delle aree idonee alla localizzazione di zone di ripopolamento e cattura e la ricognizione di quelle già esistenti;
- c) l'individuazione cartografica delle aree idonee alla localizzazione di centri pubblici di riproduzione delle fauna selvatica allo stato naturale e la ricognizione di quelle già esistenti;
- d) l'individuazione cartografica delle aree idonee alla localizzazione di centri privati di riproduzione delle fauna selvatica allo stato naturale e la ricognizione di quelle già esistenti;
- e) la ricognizione cartografica delle aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie già esistenti;

Il Dirigente del Settore CC  
(Dot. Fosco Girani)

IL DIRIGENTE  
Dr. Armando Ferlicci

Assessore all'Amministrazione  
Agricola e Forestale  
Dr. Maurizio Federico

Il Dirigente del Settore CC



(segue articolo 5)

- f) le proposte di suddivisione del territorio provinciale in comprensori subprovinciali, ai fini dell'individuazione degli ambiti territoriali di cui all'articolo 10, comma 4, elaborate tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a), b), c) e d);
- g) l'individuazione cartografica delle aree idonee alla localizzazione di zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani e l'indicazione dei relativi periodi di esercizio, nonché la ricognizione delle zone per addestramento già esistenti;
- h) i criteri per la determinazione del risarcimento, in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni vincolati ai sensi delle lettere a), b) e c);
- i) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
- j) l'individuazione cartografica delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.".

Il Dirigente del Settore CS  
(Dott. Pasco Cirani)

IL DIRIGENTE  
Dott. Antonio Cirani

Assessore Sviluppo Sistema  
Agricolo e Pesca Pesca  
Dott. Maurizio Federico

IL DIRIGENTE



ART. 6

(Modifica dell'articolo 17 della l.r. n. 17/1995)

1. Al comma 8 dell'articolo 17 le parole: "La Giunta regionale, autorizza, sentito l'ENCI ed il CTFVR", sono sostituite dalle seguenti: "La Provincia, autorizza, sentito l'ENCI ed il CTFVP".

Il Dirigente del Settore CS  
(Dott. *Fusco Cirioni*)

IL DIRETTORE  
Dott. *Arnaldo...*

Assessore S. *...*  
Agliorio *...*  
Dott. *...*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

*...*



ART. 7

(Modifica dell'articolo 19 della l.r. n. 17/1995)

1. L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

ART. 19

(Allevamenti di fauna selvatica)

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 24, gli allevamenti di fauna selvatica appartenenti alle specie cacciabile sono distinti in tre categorie:

- a) allevamenti di fauna selvatica per fini alimentari;
- b) allevamenti di fauna selvatica per fini di reintroduzione o ripopolamento;
- c) allevamenti di fauna selvatica per fini ornamentali ed amatoriali.

2. Salvo quanto stabilito dal comma 3 gli allevamenti di cui al comma 1 sono autorizzati dalla provincia competente per territorio.

3. Nel caso in cui gli allevamenti di cui al comma 1, lettere a) e c), siano gestiti dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla provincia dello svolgimento dell'attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella igienico-sanitaria.

4. I titolari degli allevamenti di fauna selvatica devono tenere apposito registro di allevamento, in cui devono essere annotati il numero dei riproduttori e la loro origine, natalità, mortalità, cessioni, eventi patologici significativi, controlli sanitari ed amministrativi eseguiti. Essi devono inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché gli animali non possano disperdersi in natura.

Il Dirigente del Settore 23  
(Dott. Foscol Girani)

IL DIRIGENTE  
Dr. Armando Pasticcia

Assessore Sviluppo Settore  
Agricolo e Marino  
Dr. Maurizio Pasticcia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE



(segue articolo 7)

5. Il registro di allevamento deve essere vidimato preventivamente dalla provincia competente per territorio.

6. I capi allevati devono avere un contrassegno inamovibile riportante la sigla "R", "A" od "O" rispettivamente per gli allevamenti a scopo di ripopolamento, alimentare od ornamentale, e l'eventuale numero di codice assegnato dalla provincia all'allevamento. Sono fatti salvi i contrassegni riportanti la dicitura per esteso.

7. I controlli sugli allevamenti sono effettuati dalle province competenti per territorio.

8. Il controllo sanitario dovrà essere eseguito almeno due volte all'anno a cura del servizio veterinario della unità sanitaria locale (USL) competente per territorio.

9. Le autorizzazioni di cui al comma 2 sono revocate nei seguenti casi:

- a) quando l'allevamento non mantenga le finalità per cui è stato autorizzato;
- b) per sopravvenuta inadeguatezza degli impianti di allevamento, tenuto conto delle direttive emanate dall'INFS in materia di detenzione di fauna selvatica;
- c) per motivi igienico-sanitari accertati a seguito dei controlli di cui al comma 8.

10. Le Province regolamentano le attività di cui al presente articolo sulla base degli indirizzi stabiliti con apposita delibera dalla Giunta regionale concernenti lo svolgimento delle attività di allevamento e detenzione di fauna selvatica."

Il Dirigente del Settore CC  
(Dott. Fosco Gironi)

IL DIRIGENTE  
Dr. Armando Ferrica

Assessore D. Anna Cristina  
Agricolo e Agricoltura  
Dr. Massimo Federico



ART. 8

(Modifica dell'articolo 20 della l.r. n. 17/1995)

1. Al comma 8 dell'articolo 20 le parole: "e non oltre" sono abrogate.

Il Dirigente del Settore 03  
(Dott. Paolo Girani)

IL DIRETTORE  
Dr. Arnaldo Fontana

Assessore Giuseppe Galasso  
Agente Antonio Ferraro  
Dr. Maurizio Federico

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA REGIONALE



ART. 9

(Modifica dell'articolo 22 della l.r. n. 17/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 22, le parole: " od esteri di provata serietà," sono sostituite dalla seguente: "autorizzati,".

Il Dirigente del Settore 03  
(Dott. Paolo Cirani)

E. DIETTONI  
Dn. Amministrazione

Assessore Regionale Sistema  
Agricolo e Forestale  
Dn. Amministrazione

REGISTRARE





ART. 10

(Modifica dell'articolo 31 della l.r. n. 17/1995)

1. Al comma 3 dell'articolo 31 dopo le parole: "di cui agli articoli 11 e 12" sono aggiunte le seguenti: ", e comunque se non viene superato il limite del 30% di cui all'articolo 11, comma 1".

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 31 è inserito il seguente:  
"8 bis. I danni prodotti dalla fauna selvatica nei terreni di cui ai commi 2 e 8 sono a carico dei proprietari dei terreni stessi."


3. Al comma 9 dell'articolo 31 le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: " di cui al comma 8".

Il Dirigente del Settore 30  
(Dott. Fausto Ghioni)

IL DIRETTORE  
Dz. Armando Ferriccia

Assessore Sviluppo Sistema  
Agricolo e Agroforestale  
Dz. Maurizio Federico

IL DIRETTORE



ART. 11

(Modifica dell'articolo 32 della l.r. n. 17/1995)

1. L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"ART. 32

(Aziende faunistico-venatorie)

1. Nel rispetto dei criteri dettati dalla Regione ai sensi dell'articolo 10, comma 7 bis, ed entro i limiti di territorio agro-silvo-pastorale previsti dall'articolo 11, comma 3, la Provincia, su richiesta dei soggetti interessati, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ed acquisito il parere della comunità montana competente per territorio, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della Legge 9 febbraio 1994, n. 97, rilascia, secondo le modalità previste dal regolamento provinciale di cui al comma 7, la concessione per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie per prevalenti finalità di rilevante interesse naturalistico e faunistico, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali l'immissione della fauna selvatica, è consentita dalla data di chiusura della caccia fino al 31 agosto. Le aziende faunistico-venatorie devono avere dimensioni non inferiori a 400 ettari.

2. La concessione di cui al comma 1 ha la durata minima di sei anni e può essere rinnovata.


3. La richiesta di concessione per l'istituzione di azienda faunistico-venatoria deve essere corredata:

- a) dal programma di conservazione e di ripristino ambientale predisposto secondo le modalità previste nel regolamento provinciale di cui al comma 7, in cui sono indicate le specie da incrementare al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. Tali specie determinano l'indirizzo faunistico dell'azienda;
- b) dal piano di gestione faunistico-venatorio redatto secondo le modalità previste nel regolamento provinciale di cui al comma 7 e contenente l'elenco delle specie per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo venatorio e la consistenza di popolazione di ciascuna di esse.

Il Dirigente del Settore 66  
(Dott. Fosco Gironi)

IL DIRETTORE  
Dr. Arnaldo Ferlicca

Assessore  
Agricoltura e Sviluppo Rurale  
Dr. Maurizio Pedronico



(segue articolo 11)

4. Nelle aziende faunistico-venatorie, ferma restando la normativa vigente di tutela ambientale, la caccia è consentita al concessionario ed alle persone da esso autorizzate nei modi e nei limiti stabiliti nel piano di gestione faunistico-venatorio di cui al comma 3, lettera b).

5. La vigilanza, all'interno delle aziende faunistico-venatorie, è affidata alle guardie giurate delle aziende stesse e/o a quelle dell'associazione venatoria dei concessionari, riconosciuta ai sensi dell'articolo 34, comma 5, della legge n. 157/1992 nonché alle guardie ed agli agenti previsti dall'articolo 27 della legge n. 157/1992.

6. Nei comuni montani le concessioni di azienda faunistico-venatoria sono finalizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 febbraio 1994, n. 97, prioritariamente alla creazione di posti di lavoro anche part-time.

7. Salvo quanto stabilito all'articolo 10, comma 4 della l.r. n. 29/1997, la Giunta regionale, sentito il CTFVR, predispone il disciplinare di funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie di cui all'articolo 32 bis. La Provincia, nel rispetto delle norme stabilite dalla presente legge e sulla base degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale, regola il rilascio delle concessioni di aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie di cui all'articolo 32 bis.

Il Dirigente del Settore 63  
(Dott. Fosca Girani)

IL DIRETTORE  
Dr. Annunzio Carlucci

Assessore Sviluppo Sistema  
Agricolo e Montano  
Dr. Maurizio Fedarlas

IL PRESIDENTE

UFFILE



ART. 12

(Inserimento dell'articolo 32 bis)

1. Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

"ART. 32 bis

(Aziende agri-turistico-venatorie)

1. Nel rispetto dei criteri dettati dalla Regione ai sensi dell'articolo 10, comma 7 bis, ed entro i limiti di territorio agro-silvo-pastorale previsti dall'articolo 11, comma 3, la Provincia, su richiesta dei soggetti interessati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica ed acquisito il parere della comunità montana competente per territorio, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge 97/1994, rilascia, secondo le modalità previste dal regolamento provinciale di cui all'articolo 32, comma 7, la concessione per l'istituzione ai fini d'impresa agricola, di aziende agri-turistico-venatorie soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento, per tutta la stagione venatoria. Tali aziende devono avere dimensioni non inferiori a 200 ettari.

2. La concessione di cui al comma 1 ha la durata minima di sei anni e può essere rinnovata.

3. La richiesta di concessione per l'istituzione di azienda agri-turistico-venatoria è corredata dal piano di gestione, predisposto secondo le modalità stabilite nel regolamento provinciale di cui all'articolo 32, comma 7, contenente l'elenco delle specie di allevamento per le quali si richiede l'autorizzazione all'immissione ed all'abbattimento.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 7, nelle aziende agri-turistico-venatorie l'esercizio venatorio è consentito soltanto nelle giornate indicate nel calendario venatorio, senza limiti di carniere e per le sole specie di allevamento indicate nel piano di gestione annuale di cui al comma 3.

Il Dirigente del Settore 03  
(Dott. Fabio Girani)

IL DIRETTORE  
Dell'Amministrazione Provinciale

Assessore 3  
Agricoltura, Pesca e Turismo  
Dott. Massimo

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE COMUNALE

(segue articolo 12)

5. Possono richiedere la concessione di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile ed i loro familiari, singoli od associati, che dimostrino di avere, per la durata della concessione, la disponibilità dei terreni da ricomprendere nell'azienda agri-turistico-venatoria, per diritto di proprietà o titolo di possesso o per consenso espresso dei proprietari o dei legittimi possessori dei terreni.

6. Le aziende agri-turistico-venatorie, devono essere:

- a) preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
- b) coincidenti con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094/88/CEE e successive modificazioni.

7. Le aziende agri-turistico-venatorie, nelle zone umide e vallive, devono comprendere bacini artificiali ed utilizzare esclusivamente, per l'attività venatoria, fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

8. La vigilanza all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie è affidata agli agenti di vigilanza di cui all'articolo 32, comma 5.

Il Dirigente del Settore CS  
(Dott. Fosco Cirri)

IL DIRETTORE  
Dr. Amanda Ferricca

Assessore all'Urbanistica  
Agricoltura e Pesca  
Dr. Maurizio Ferruccio

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

ART. 13

(Modifica dell'articolo 33 della l.r. n. 17/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 33 le parole: "di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 31" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 32 e 32 bis,".

2. Il comma 2 dell'articolo 33 è abrogato.

3. Al comma 4 dell'articolo 33, le parole: "emanata la disciplina prevista dal comma 6 dell'articolo 32", sono sostituite dalle seguenti: "emanato il regolamento previsto dall'articolo 32, comma 7".

Il Dirigente del Settore 03  
(Dott. Fausto Cirioni)

IL DIRETTORE  
Dr. Annalisa Ferricci

Assessore Regione Molise  
Agricoltura e Foreste  
Dr. Maurizio Federico

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



ART. 14

(Modifica dell'articolo 34 della l.r. n. 17/1995)

1. Alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 34 le parole: "passero (*Passer italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*);" e "colino della Virginia (*Cotinus Virginianus*);" sono abrogate.

2. Alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 34 le parole: "storno (*Sturnus vulgaris*);" , "corvo (*Corvus frugilegus*);" , e "pittima reale (*Limosa limosa*);" sono abrogate.

3. Il comma 3 dell'articolo 34 è sostituito dal seguente:

"3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le province, l'INFS ed il CTFVR, sono adottati il calendario ed il regolamento relativi all'intera stagione venatoria . Tale decreto è pubblicato sul BUR entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno."

Il Dirigente del Settore 63  
(Dott. *Federico Gironi*)

IL DIRETTORE  
Dr. *Armando Ferrica*

Assessore Sviluppo Sistema  
Agricolo e Montano  
Dr. *Maurizio Ferrero*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 15

(Modifica dell'articolo 40 della l.r. n. 17/1995)

1. All'articolo 40, comma 1, dopo il punto vengono aggiunte le seguenti parole: "Ogni commissione dura in carica cinque anni."

2. All'articolo 40, comma 9, le parole: "ai sensi dell'articolo 47" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 48".

Il Dirigente del Settore C3  
(Dott. Fosco Girani)

IL DIRETTORE  
Dr. Annalisa Ferrero

Assessore all'Urbanistica  
Agricoltura e Ambiente  
Dr. Maurizio Ferrero

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 16

(Modifica dell'articolo 42 della l.r. n. 17/1995)

1. L'articolo 42 della l.r. n. 17/1995 è sostituito dal seguente:

"ART. 42

(Risarcimento dei danni)

1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 31, comma 8 bis, i danni arrecati dalla fauna selvatica, ivi compresa quella particolarmente protetta e i danni non altrimenti risarcibili derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria alla produzione agricola, zootecnica e silvicola ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo sono a carico:

a) dei soggetti gestori degli ATC nei limiti della quota di cui all'articolo 51, comma 4, lettera a), per i danni arrecati su territori ricompresi nel perimetro dell'ATC, ivi compresi i territori di cui agli articoli 14, 15 e 16;

b) dei soggetti gestori delle aree protette di cui all'articolo 5, comma 1 della l.r. n. 29/1997, dei centri privati di produzione di fauna selvatica, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie, delle zone per addestramento cani per i danni arrecati su territori ricompresi nelle rispettive perimetrazioni.

2. Il proprietario o il conduttore del terreno è tenuto a denunciare i danni ai soggetti di cui al comma 1, che procedono, entro trenta giorni dalla denuncia, alle relative verifiche, anche mediante sopralluoghi ed ispezioni, ed alla liquidazione del danno nei centottanta giorni successivi.

Il Dirigente del Settore 03  
(Dott. Felice Ghiani)

IL DIRETTORE  
Dr. Armando Verlicchi

Assessore Cultura e Sport  
Agente 1° Livello  
Dr. Maurizio Verlicchi



Il Dirigente del Settore 03  
Dott. Felice Ghiani

(segue articolo 16)

3. Gli ATC che hanno esaurito la quota di cui all'articolo 51, comma 4, lettera a), trasmettono, entro trenta giorni dalla denuncia, le richieste di risarcimento danni alla provincia competente per territorio.


4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli animali randagi o inselvatichiti appartenenti alle specie domestiche o allevate in stato di cattività."

Il Dirigente del Settore CS  
(Dott. *Renzo Gino*)

IL DIRETTORE  
Dr. *Annibale Fattica*

Assessore Cultura, Sport e  
Agricoltura e Turismo  
Dr. *Maurizio Federico*

Il Dirigente del Settore CS  
*[Signature]*



ART. 17

(Modifica dell'articolo 43 della l.r. n. 17/1995)

1. Il comma 8 dell'articolo 43 della l.r. n. 17/1995, è sostituito dal seguente:  
"8. Agli agenti di vigilanza di cui ai commi 1 e 4 è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui essi esercitano le funzioni. Alle guardie volontarie di cui al comma 3 è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle funzioni di vigilanza."

Il Dirigente del Settore 03  
(Dott. Fesco Cirio)

IL DIRETTORE  
Dr. Armando Ferricci

Assessore Cultura, Giochi  
Agricoltura e Turismo  
Dr. Maurizio Fedorico

IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA VERBALE



ART. 18

(Modifica dell'articolo 44 della l.r. n. 17/1995)

1. Alla lettera a), comma 2, dell'articolo 44 le parole "da un funzionario regionale" sono sostituite dalle seguenti: "da un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla settima."

2. La lettera b), comma 2, dell'articolo 44 è sostituita dalla seguente:

"b) da cinque membri effettivi e da cinque supplenti, esperti nelle materie previste dall'articolo 40, di cui:

- 1) un rappresentante delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello nazionale, designato dagli organismi regionali, esperto qualificato in materia giuridico-venatoria;
- 2) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- 3) un rappresentante delle associazioni ambientaliste presenti nel comitato tecnico scientifico nazionale, esperto in materie giuridiche;
- 4) il responsabile del servizio tecnico faunistico venatorio provinciale;
- 5) il dirigente del servizio vigilanza venatoria della provincia;"

3. Alla lettera c), del comma 2, dell'articolo 44, dopo le parole: "avente qualifica non inferiore alla settima" sono aggiunte le seguenti: "che può essere sostituito, in caso di impedimento, da un altro funzionario della provincia da questa nominato."

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 44, sono aggiunti i seguenti:

"3 bis). Non possono essere nominati componenti della commissione di cui al comma 1 coloro che sono incaricati dalla provincia allo svolgimento dei corsi di cui all'articolo 43, comma 6.";

"3 ter). La spesa relativa all'onere di funzionamento della commissione è a carico del bilancio regionale."

Dirigente del Settore 03  
(Dott. Enrico Girani)

IL DIRETTORE  
Dr. Annalisa Perleca

Assessore Sviluppo Sistema  
Agricolo  
Dr. [Signature]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGIONALE


ART. 19

(Modifica dell'articolo 47 della l.r. n. 17/1995)


1. la lettera z), del comma 1, dell'articolo 47 è sostituita dalla seguente:  
 "z) nel caso di mancato rispetto delle distanze prescritte dalla presente legge si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000. Se la violazione è nuovamente commessa si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 3.000.000."

2. Le lettere bb), cc) ed oo) del comma 1 dell'articolo 47 della l.r. n. 17/1995 sono abrogate.


Il Dirigente del Settore 03  
 (Dott. Fossa Sironi)





IL DIRETTORE  
 Dr. Annunzio Ferricci



Assessore Sviluppo Rurale  
 Agricoltura e Pesca  
 Dr. Maurizio Pappalardo



IL RESPONSABILE ...

ART. 20

(Modifica dell'articolo 50 della l.r. n. 17/1995)

1. Al comma 2 dell'articolo 50 le parole: "capitolo n. 13216 (n.i.) denominato: "Fondo regionale per il risarcimento per i danni provocati dalla fauna selvatica e delle attività faunistico-venatorie previsto nella legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995 all'articolo 42"; " sono sostituite dalle seguenti: "capitolo 13216 (n.i.) denominato: "Contributi regionali per le finalità di cui all'articolo 51, comma 4, lettera b), della l.r. 2 maggio 1995, n. 17";".


2. Al comma 2 dell'articolo 50 le parole: "capitolo n. 13220 (n.i.) denominato: "Contributi regionali per l'utilizzo dei fondi inclusi nel piano faunistico venatorio di cui all'articolo 31, comma 1, della legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995";" sono sostituite dalle seguenti: "capitolo 13220 (n.i.) denominato: "Contributi regionali agli organismi di gestione degli ATC per le finalità di cui all'articolo 51, comma 4, lettera a) della l.r. 2 maggio 1995, n. 17";".

Il Dirigente del Settore 68  
(Dott. Fosco Girani)

IL DIRIGENTE  
Dr. Armando

Assessore all'Urbanistica  
Agricoltura  
Dr. Maurizio

IL DIRIGENTE  
Dr. Armando



ART. 21

(Modifica dell'articolo 51 della l.r. n. 17/1995)

1. Alla lettera a), del comma 4, dell'articolo 51 le parole: "prevista dall'articolo 30 comma 1;" sono sostituite dalle seguenti: "prevista dall'articolo 31, comma 1;"

Il Dirigente del Settore 36  
(Dott. Fosco Girani)

IL DIRIGENTE  
Dr. Antonio ...

Assessore ...  
Dr. ...

IL RESPONSABILE ...



ART. 22  
(Norma transitoria)

1. Le eventuali autorizzazioni per gli allevamenti di fauna selvatica rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono confermate, compatibilmente con i piani faunistico-venatori. Gli allevamenti suddetti devono essere comunque adeguati alle prescrizioni stabilite dall'articolo 19 della l.r. n. 17/1995.

2. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 19, comma 10, si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le norme emanate dalle province in materia di allevamenti, in attuazione della l.r. n. 17/1995 stessa.

Il Dirigente del Settore 06  
(Dot. Eosco Gironi)

IL DIRIGENTE  
Dr. Armando Ferrero

Assessore Sviluppo Settore  
Agricolo e Montano  
Dr. Maurizio

IL PRESIDENTE DELLA  
CONSIGLIO

